



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Alessandra Cucuzza Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A DEFINITIVA n. 37 /2025

nel giudizio iscritto al 63050 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Rimicci Franco, nato a Montegiorgio (AP) il 21 luglio 1962 e
residente a Livorno in via Calzabigi n. 99, cod. fisc.
RMCFNC62L21F520S, rappresentato e difeso giusta procura in
atti dagli avvocati Alessandro Montesano Cancellara e Maurizio
Sangermano, presso il cui studio, sito ad Atina (FR) in piazza
Garibaldi n. 30, è elettivamente domiciliato, con il seguente
indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avvmontesanocancellara@pecavvoticassino.it;

2) Merlo Lucio, nato a Montebelluna (TV) il 23 maggio 1963 ed ivi
residente in via Passiniotti n. 8, cod. fisc.
MRLLCU63E23F443G, non comparso e non costituito,

contumace;

3) Cozzolino Luigi, in atti generalizzato;

4) Lettieri Enrico, in atti generalizzato;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

viste le precedenti sentenze non definitive n. 60/2024 e n. 61/2024,

emesse rispettivamente a carico di Cozzolino Luigi e Lettieri Enrico, ai

sensi dell'art. 130 c.g.c.;

uditi, all'udienza pubblica del 10 luglio 2024, il relatore e il P.M., nella

persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi, nonché l'avv. Alessandro

Montesano Cancellara, anche in sostituzione dell'avv. Maurizio

Sangermano, per il convenuto Rimicci Franco;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Lettieri Enrico,

Cozzolino Luigi, Rimicci Franco e Merlo Lucio, chiedendone la

condanna al risarcimento dei danni in favore del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, nella misura

complessiva di € 190.258,17, oltre alla rivalutazione monetaria dalla

data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della

sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

Per l'esattezza, trattandosi di condotte dolose ma scindibili, dunque di

fatti anche separatamente ascrivibili ai singoli convenuti, la domanda è

stata limitata ad € 19.274,07 per il Lettieri, ad € 71.335,98 per il

Cozzolino, ad € 93.335,13 per il Rimicci e ad € 6.312,99 per il Merlo.

A sostegno della domanda, la Procura erariale ha dedotto che i convenuti ten. col. Lettieri, Igt. Cozzolino e ten. col. Rimicci, nella qualità di carabinieri con funzioni di comando in servizio alla Compagnia SETAF di Pisa, operante presso la base americana di *Camp Derby*, avrebbero utilizzato abusivamente e a fini privati, in maniera sistematica e preordinata e per almeno un biennio (2015 – 2017), le autovetture e le *viacard* di proprietà dell'Amministrazione, omettendo di espletare le incombenze di servizio e riuscendo anche a lucrare emolumenti non dovuti, attraverso la falsa attestazione nei registri della Compagnia dell'avvenuto espletamento di attività di servizio in realtà non svolte, dunque rendendosi responsabili di diversi episodi di assenteismo fraudolento. Per altro verso, il ten. col. Merlo, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Carabinieri SETAF di Vicenza, avrebbe divulgato agli altri tre convenuti, mentre erano indagati in sede penale, diverse informazioni coperte da segreto istruttorio.

Per i reati di peculato, falso e truffa aggravata, il Cozzolino e il Lettieri avevano richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sent. del GIP di Pisa n. 69/19, irrevocabile in data 22.3.2019), mentre il Rimicci (per analoghe ipotesi criminose) e il Merlo (per rivelazione di segreti d'ufficio) erano stati condannati in primo grado, con la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Pisa, in atto sottoposta a gravame. Con la stessa decisione, oramai irrevocabile solo *in parte qua* (in data 28.3.2023), era stato invece definitivamente assolto un altro carabiniere sottoposto ad indagini, il sottufficiale Mauro

Sorrentino; per questa ragione, in virtù dell'efficacia extra-penale del giudicato di assoluzione, ai sensi dell'art 652 c.p.p., la sua posizione è stata archiviata dalla Procura erariale.

Dovendosi escludere le spese a carico del Comando americano, limitate al combustibile ed ai pedaggi autostradali, il danno patrimoniale contestato è stato circoscritto ai costi di manutenzione dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri utilizzati abusivamente, ai costi legati all'usura delle stesse autovetture ed agli esborsi sostenuti dall'Amministrazione per i trasferimenti d'ufficio.

Infatti, secondo l'impostazione accusatoria, essi avrebbero utilizzato sistematicamente gli autoveicoli dell'Amministrazione per finalità private, come acquisti nei negozi, o sedute di fisioterapia, o per recarsi a casa durante l'orario di servizio, *et similia*, cagionando maggiori esborsi al Comando e rendendosi anche responsabili di assenteismo fraudolento. La perpetrazione dei reati avrebbe coperto quantomeno il periodo di due anni, durante il quale gli indagati sono stati sottoposti ad osservazione, pedinamento ed incrocio dei dati (desumibili dai caselli autostradali e dalla localizzazione dei GPS o dei cellulari, confrontati con l'attività di servizio annotata nei registri di marcia).

Nello specifico, le indagini sono state condotte attraverso due metodologie diverse:

- a) la prima, posta in essere *una tantum* il 30 novembre 2016 e poi continuativamente dal mese di gennaio del 2017, si è sostanziata in attività di osservazione e pedinamento, coadiuvate dall'installazione di apparati GPS sugli autoveicoli di

servizio e, talora, anche su quelli privati; i dati così raccolti sono stati incrociati, in alcuni casi, con quelli desumibili dall'esame del traffico telefonico degli indagati. Sarebbe stato così possibile accertare che i tre ufficiali dei carabinieri Cozzolino, Lettieri e Rimicci avevano utilizzato sistematicamente gli autoveicoli dell'Amministrazione per finalità private, come ad esempio andare ad effettuare acquisti nei negozi, o recarsi a diverse sedute di fisioterapia, o percorrere il tragitto casa – sede di lavoro durante l'orario di servizio. Gli illeciti erariali accertati non si limiterebbero, con tutta evidenza, solo all'uso abusivo dei mezzi di proprietà dell'Amministrazione, ma integrerebbero anche fattispecie di assenteismo fraudolento, come accertato attraverso il confronto tra i memoriali di servizio e i fogli di marcia delle autovetture, dove sarebbe stato sistematicamente annotato l'espletamento di attività non rispondenti al vero (condotta ancor più grave, alla luce del fatto che i ruoli di responsabilità da loro rivestiti implicavano anche la compilazione, la sottoscrizione e la controfirma dei documenti ufficiali e l'obbligo di assicurarne la regolare tenuta). Analogamente, nei documenti SUP2 sarebbero state indicate ore di servizio, ordinarie e straordinarie, mai espletate. Questa tipologia di attività investigativa ha avuto durata limitata, giacché dopo poco più di un mese il ten. col. Merlo, superiore gerarchico degli altri convenuti, li avrebbe avvisati delle indagini in corso;

b) la seconda tipologia di attività, concernente l'arco temporale

compreso tra il gennaio del 2015 e il gennaio del 2017, è stata posta in essere attraverso l'incrocio dei dati dell'utilizzo abusivo delle *viacard* di proprietà dell'Amministrazione americana, in uso al Lettieri, al Cozzolino e al Rimicci, con il traffico telefonico dei loro cellulari, oltre che mediante il raffronto tra le destinazioni dei viaggi così ricostruite e le informazioni tratte dai memoriali di servizio, dalle carte di marcia e dalle comunicazioni degli orari di lavoro. Sarebbe stato così possibile, secondo l'impostazione accusatoria, accertare che non vi era compatibilità tra i luoghi dove si recavano gli indagati e le incombenze di servizio dichiarate e annotate nei documenti ufficiali; ne conseguirebbe che i convenuti si erano mossi per finalità private durante l'orario di servizio, utilizzando le autovetture e le *viacard* dell'Amministrazione. Per il Cozzolino e il Rimicci, la condotta abusiva e assenteistica sarebbe stata reiterata sistematicamente per circa due anni, in maniera costante. Gli episodi sarebbero stati verosimilmente accertati in difetto, giacché il raffronto era stato possibile solo nei casi in cui gli indagati avevano attraversato i caselli autostradali, consentendo così agli inquirenti di individuare le destinazioni di volta in volta raggiunte, ma solo in queste occasioni specifiche.

A seguito delle indagini, i convenuti sono stati rinviati a giudizio e condannati in sede penale (il Lettieri e il Cozzolino con sent. del GIP di Pisa n. 69/19, irrevocabile in data 22.3.2019, emessa ex art. 444 c.p.p.; il Rimicci e il Merlo con sentenza dibattimentale n. 7/2023 del Tribunale

di Pisa, in atto sottoposta a gravame).

A parere della Procura contabile, gli episodi costituirebbero anche illecito erariale.

Per l'esattezza, dovendosi escludere gli esborsi a carico degli Stati Uniti, il danno patrimoniale concernerebbe i costi di manutenzione dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri utilizzati abusivamente, i costi legati all'usura delle stesse autovetture e gli esborsi sostenuti dall'Amministrazione per i trasferimenti d'ufficio.

Altre poste risarcitorie riguarderebbero il danno da lesione del nesso sinallagmatico e quello all'immagine, di per sé procedibile indipendentemente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna in sede penale, in virtù della disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001.

Con specifico riferimento alla posizione del Cozzolino, il danno da lesione del nesso sinallagmatico sarebbe equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 23.574,31, anche se in realtà quasi esclusivamente per gli "effetti sistemici" che deriverebbero dalla condotta illecita e non per il tempo in sé e per sé sottratto all'attività lavorativa; il danno patrimoniale da utilizzo indebito delle autovetture di servizio dovrebbe essere determinato in € 204,35; il danno all'immagine da condotta assenteistica fraudolenta, in tesi procedibile in forza della sentenza ex art. 444 c.p.p., da ultimo, dovrebbe essere equitativamente quantificato in € 47.557,32.

In totale, pertanto, il danno ascrivibile al lgt. Cozzolino sarebbe pari ad

€ 71.335,98.

Per il Lettieri, il danno da lesione del nesso sinallagmatico sarebbe equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 5.981,89, anche se in realtà quasi esclusivamente per gli “effetti sistemici” che deriverebbero dalla condotta illecita e non per il tempo in sé e per sé sottratto all’attività lavorativa; il danno patrimoniale da utilizzo indebito delle autovetture di servizio dovrebbe essere determinato in € 442,80; il danno all’immagine da condotta assenteistica fraudolenta, in tesi procedibile in forza della sentenza ex art. 444 c.p.p., da ultimo, dovrebbe essere equitativamente quantificato in € 12.849,38.

In totale, pertanto, il danno ascrivibile al ten. col. Lettieri sarebbe pari ad € 19.274,07.

Con specifico riferimento alla posizione del Rimicci, gli episodi illeciti accertati mediante pedinamenti e tracciati GPS si sarebbero verificati tra il 17 gennaio ed il 3 febbraio del 2017, mentre quelli ricostruiti attraverso i tabulati ed il traffico telefonico si sarebbero snodati dal 14 gennaio 2015 al 13 gennaio del 2017. Sul punto, si rinvia, per ragioni di sintesi espositiva, agli specchietti di cui alle pagine 19 e 20 dell’atto di citazione, noto alle parti.

Per tutti questi episodi, è intervenuta sentenza di condanna di primo grado in sede penale (sent. n. 7/2023 del Tribunale di Pisa).

A parere della Procura erariale, tenendo conto degli elementi desumibili dal *dictum* del giudice penale, dalle intercettazioni e dai

verbali delle dichiarazioni testimoniali, non vi sarebbero dubbi in merito alla piena e dolosa responsabilità del convenuto.

Quanto alle poste risarcitorie contestate al Rimicci, il danno da lesione del nesso sinallagmatico sarebbe equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 30.836,85, per gli “effetti sistemici” che deriverebbero dalla condotta illecita e, nello specifico, dalla diffusa falsificazione della documentazione di servizio e dalla sua conseguente intrinseca inattendibilità ai fini della ricostruzione del servizio effettivamente espletato; il danno patrimoniale da utilizzo indebito delle autovetture di servizio dovrebbe essere determinato in € 70,35; il danno patrimoniale da indennità di trasferimento dovrebbe essere pari ad € 204,51; il danno all’immagine da condotta assenteistica fraudolenta, in tesi procedibile in forza degli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001, da ultimo, dovrebbe essere equitativamente quantificato in € 62.223,42.

In totale, pertanto, il danno ascrivibile al ten. col. Rimicci sarebbe pari ad € 93.335,13.

In ordine alla posizione del Merlo, la Procura erariale ha dedotto che gli elementi desumibili dalla sentenza di condanna di primo grado (sent. n. 7/2023 del Tribunale di Pisa), unitamente alle intercettazioni telefoniche ed alle deposizioni testimoniali, dimostrerebbero che egli, dopo essere venuto in possesso per ragioni di ufficio dell’esposto anonimo che aveva dato luogo alle indagini, si sarebbe adoperato per informare il Rimicci a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo del 2017,

così vanificando l'ulteriore attività investigativa. Inoltre, quale comandante del Gruppo SETAF dei Carabinieri di Vicenza, incaricato di procedere all'esecuzione del decreto di esibizione di documenti della Procura di Pisa, ne avrebbe anticipato telefonicamente il contenuto allo stesso Rimicci, in ulteriore violazione del segreto d'ufficio.

La condotta, penalmente rilevante, integrerebbe anche gli estremi dell'illecito erariale.

Nello specifico, la Procura contabile ha contestato al Merlo il danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico, equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 6.312,99, tenendo conto sia degli effetti paralizzanti che la sua condotta avrebbe cagionato all'intera attività investigativa, sia dei connessi "effetti sistemici" rivenienti dalla condotta illecita, che renderebbero sostanzialmente irrilevante il computo del tempo in sé e per sé sottratto all'attività lavorativa.

Tutte le condotte contestate ai convenuti sarebbero caratterizzate non soltanto dal dolo, ma anche dall'occultamento doloso, atteso che il Cozzolino, il Lettieri e il Rimicci non si sarebbero limitati a perpetrare episodi di indebito utilizzo dei beni dell'Amministrazione e di assenteismo fraudolento, ma avrebbero anche falsificato i documenti ufficiali dove venivano di volta in volta annotate le attività di servizio in realtà non svolte. Per altro verso, il Merlo non solo avrebbe avuto piena consapevolezza delle caratteristiche di segretezza della *notitia criminis*, della quale era venuto a conoscenza per ragioni di ufficio, ma

avrebbe anche cercato di occultare la propria condotta illecita, comunicando in via riservata al Rimicci quanto appreso.

Per queste ragioni, contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, il *dies a quo* del termine prescrizionale dovrebbe essere individuato nella data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (il 3 aprile 2018); in ogni caso, sarebbero valide tutte le costituzioni in mora effettuate dall'Arma dei Carabinieri, con la conseguente reiterata interruzione del termine.

Del pari, non sarebbero pertinenti nemmeno le argomentazioni difensive concernenti, nel merito, l'*an* e il *quantum* delle pretese risarcitorie.

Pertanto, la Procura erariale ha insistito per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati per il Rimicci in complessivi € 93.335,13, per il Merlo in € 6.312,99, per il Cozzolino in € 71.335,98 e per il Lettieri in € 19.274,07.

I convenuti Cozzolino e Lettieri hanno optato per il rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., sicché le loro posizioni sono state definite, rispettivamente, con le sentenze non definitive n. 60/2024 e n. 61/2024.

Il ten. col. Merlo è rimasto contumace, mentre il ten. col. Rimicci, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, sull'assunto che sarebbe stata proposta in difetto di una sentenza penale di condanna irrevocabile, in violazione del comma 1 – *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94 e del comma 7 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 174/2016. In via subordinata, ha richiesto di sospendere il giudizio

contabile in attesa della definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Nel merito, i difensori hanno contestato che l'utilizzo delle auto dell'Amministrazione da parte del Rimicci sia stato effettuato in maniera abusiva, deducendo che, ai sensi della *“Direttiva sulle procedure d'impiego degli autoveicoli dell'area tecnica operativa della difesa”*, edita nel 2015 dallo Stato Maggiore della Difesa SMD – G – 007, sarebbe stato possibile servirsi degli automezzi di servizio per gli spostamenti casa – ufficio, e/o per ragioni sanitarie.

Nel caso di specie, il convenuto, a differenza di altri indagati, non avrebbe mai utilizzato i mezzi in dotazione per recarsi a fare la spesa, fare acquisti o portare in giro i familiari, ma si sarebbe limitato a recarsi presso il centro fisioterapico *“Phisio point”* di Querceta per curare i postumi di un trauma occorsogli per causa di servizio, così anzi evitando di mettersi in malattia e di lasciare scoperto l'ufficio, ovvero per gli spostamenti casa – sede di lavoro, giustificati da quelle esigenze di prontezza di impiego e di reperibilità, indicate nella predetta Circolare del 2015.

Infatti, poiché rivestiva il ruolo di comandante di una Compagnia Carabinieri posta all'interno di una base militare americana, egli era gravato dall'obbligo di effettuare controlli anche notturni e dall'onere di intervenire prontamente per qualsiasi problema di sicurezza, sicché era del tutto legittimato a servirsi dei mezzi dell'Amministrazione per raggiungere la propria abitazione. Sotto questo profilo, a nulla rileverebbe il carattere routinario di siffatte attività, rimarcato dalla

sentenza penale di condanna di primo grado, giacché si sarebbe trattato pur sempre di attività estremamente delicate sotto il profilo della sicurezza, tali da richiedere sistematicamente una reperibilità immediata.

Quanto alle ragioni sanitarie, non sarebbe corretto ritenere, come ipotizzato dal giudice penale, che le autovetture utilizzabili a questo scopo fossero solo quelle specificamente attrezzate per le attività di carattere sanitario, come le ambulanze, in quanto in tal caso non avrebbe avuto senso una specifica previsione sul punto da parte della Circolare del 2015, essendo l'utilizzo dei veicoli sanitari intesi *stricto sensu* pacificamente consentito per ogni tipo di cura. Pertanto, la Circolare avrebbe avuto ad oggetto, logicamente, le normali autovetture di servizio, che avrebbero potuto essere utilizzate per ragioni di cura.

In secondo luogo, i viaggi del Rimicci presso il centro fisioterapico “*Phisio point*” di Querceta non sarebbero stati finalizzati a ricevere “*consulenze*” sul culturismo dal teste Pampaloni Enrico, ma ad effettuare specifiche sedute di fisioterapia. Sotto questo profilo, le deposizioni del Pampaloni e del teste assistito Cozzolino Luigi (sentito in tale qualità perché imputato in un procedimento connesso già definito) non sarebbero di per sé risolutive, le prime perché in contrasto con le sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari, le seconde in quanto sarebbero orientate ad ammettere che comunque un'attività di cura sanitaria venisse occasionalmente effettuata. Peraltro, che il convenuto necessitasse di cure specifiche a

seguito di un incidente alla schiena, occorsogli in costanza di servizio, troverebbe conferma non solo nella deposizione del medico dott. Ceccarelli, ma anche nella copiosa documentazione sanitaria depositata agli atti.

Le condizioni sanitarie del Rimicci, a detta dei difensori, gli avrebbero anche impedito di mettersi alla guida, spingendolo a farsi accompagnare dal Cozzolino a bordo delle autovetture di servizio, non solo nei periodi immediatamente successivi agli interventi chirurgici, ma anche in quelli occorrenti per la riabilitazione. Non a caso, proprio nei giorni prossimi (antecedenti o successivi) ai diversi viaggi in contestazione, il convenuto avrebbe effettuato dei trattamenti sanitari, come specificamente elencati alle pagine 17, 18 e 19 della memoria di costituzione.

In ogni caso, il convenuto avrebbe erroneamente supposto di poter compensare le ore di straordinario maturate e mai retribuite, con le ore dedicate alla cura della propria salute.

Per altro verso, a parere della difesa, il Rimicci non avrebbe commesso alcuna falsa attestazione della presenza in servizio e, anzi, si sarebbe trattenuto al lavoro sovente anche oltre il dovuto, come confermato dai precedenti di servizio e dalle lodevoli valutazioni ottenute nel corso degli anni.

Quanto all'utilizzo delle due tessere *viacard* dell'Amministrazione, il convenuto ha dedotto che ciò sarebbe avvenuto sempre con le autovetture di servizio e non con i veicoli privati, sicché si sarebbe trattato di un uso momentaneo e tale da non comprometterne la

destinazione istituzionale, come dimostrato anche dalla modesta entità del danno, pari ad € 237,60.

Alla luce di tutte queste circostanze, che escluderebbero e in ipotesi ridurrebbero notevolmente la valenza antiggiuridica delle condotte in contestazione, la quantificazione del danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico e del danno all'immagine dell'Amministrazione sarebbe stata operata in maniera eccessiva.

Nel primo caso, infatti, non essendovi prova di una sistematica sottrazione all'Ente delle energie lavorative del Rimicci, si sarebbe tenuto erroneamente conto dell'importo complessivo degli stipendi per il periodo di quasi due anni, con una irragionevole falcidia del 30%.

Sotto questo profilo, occorrerebbe invece tener conto delle numerosissime ore di straordinario mai retribuite (in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*), oltre che della mancata prova in ordine all'estensione delle condotte asseritamente illecite al periodo di due anni, essendo invece gli episodi accertati concentrati in qualche mese; in ogni caso, alla luce delle lodevoli valutazioni ottenute dal Rimicci nel corso degli anni, che smentirebbero la tesi della sistematica distrazione delle energie lavorative verso attività illecite, occorrerebbe prendere in considerazione come base di calcolo la retribuzione di quegli specifici giorni in cui sarebbe stato accertato l'assenteismo ingiustificato (di complessivi € 10.379,66), applicandovi la riduzione del 30% e liquidando il danno, al più, nella misura di € 3.113,89.

Ne conseguirebbe anche la modifica della base di calcolo del danno all'immagine, che dovrebbe essere liquidato al massimo nel *duplum* di

€ 3.113,89, ovverosia in € 6.227,88.

Contrariamente a quanto argomentato dalla Procura erariale, inoltre, non vi sarebbe prova né dell'elemento soggettivo doloso, né *a fortiori* dell'occultamento doloso, con la conseguente erroneità della postergazione del termine prescrizionale.

Peraltro, il danno dovrebbe essere calcolato al netto e non al lordo delle retribuzioni, giacché diversamente si dovrebbero restituire somme mai percepite.

Da ultimo, il convenuto ha contestato l'irritualità e la tardività della documentazione depositata in data 18.7.2023 ed ha concluso per l'inammissibilità o la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite; in via istruttoria, ha chiesto di ammettersi prova per testi, nonché CTU contabile volta a ricalcolare correttamente le poste risarcitorie.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha chiesto in via pregiudiziale di dichiarare la contumacia del convenuto Merlo Lucio, ritualmente citato mediante consegna dell'atto presso la residenza ed a mani della moglie convivente t.q., come da relata del 14.10.2023.

In ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine, ha dedotto che non opererebbe la c.d. pregiudiziale penale, in virtù della disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001. La pronuncia della Sezione Emilia - Romagna indicata dal convenuto sarebbe, infatti, del tutto isolata ed ampiamente smentita dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, Sez. II Centr., sent. n. 127/2024).

In merito all'eccezione di inammissibilità della documentazione che sarebbe stata prodotta tardivamente, ne ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, sia perché si tratterebbe di un'eccezione del tutto generica, che non consentirebbe di comprendere quali documenti siano stati prodotti irritualmente, sia in quanto sarebbe di per sé destituita di fondamento, atteso che tutta la documentazione sarebbe stata prodotta in allegato all'atto di citazione.

Quanto ai documenti acquisiti in fase preprocessuale, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 c.g.c., ha dedotto che l'acquisizione sarebbe stata necessaria a seguito delle deduzioni difensive dei convenuti; ad esempio, la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Pisa sarebbe stata indicata nelle difese del Rimicci, che avrebbe esortato la Procura erariale a leggerla ed esaminarla.

In via preliminare di merito, il Pubblico Ministero ha evidenziato che il Rimicci non avrebbe sollevato *expressis verbis* l'eccezione di prescrizione, essendosi invece limitato a contestare la configurabilità dell'occultamento doloso del danno. Peraltro, l'eccezione sarebbe stata comunque infondata alla luce dell'innegabile alterazione di centinaia di documenti di servizio, effettuata spesso dallo stesso Rimicci in prima persona, in virtù della sua posizione apicale, proprio allo scopo di impedire che la condotta illecita venisse scoperta dall'Amministrazione.

Nel merito, parte attorea ha evidenziato che il convenuto non avrebbe contestato la realtà storica degli episodi illeciti in questione e che, di contro, si sarebbe limitato a darne una lettura diversa, incentrata sulle

motivazioni sanitarie che avrebbero giustificato gli spostamenti effettuati durante l'orario di lavoro e con l'autovettura di servizio.

La tesi sarebbe destituita di fondamento, in quanto egli avrebbe attestato nei registri che si trovava in servizio, non che si stava allontanando per sottoporsi ai trattamenti medici o fisioterapici, né, in quei giorni e a quegli orari, si sarebbe mai posto in congedo per malattia o per sottoporsi alle cure mediche, sulla base di idonea documentazione sanitaria.

Inoltre, nemmeno vi sarebbe la prova che si sia effettivamente sottoposto alle cure sanitarie indicante, non in via generale, ma nei giorni e agli orari in contestazione.

Di contro, vi sarebbe la prova positiva che lo scopo degli spostamenti fosse ben diverso, come si desumerebbe dalle convergenti deposizioni del teste Pampaloni Enrico e del teste assistito Cozzolino Luigi (sentito in tale qualità perché già imputato in procedimento connesso), secondo i quali presso la struttura Phisio Point il Rimicci era solito richiedere consigli sul culturismo e non sottoporsi a trattamenti chiropratici o fisioterapici. Peraltro, le pretese cure fisioterapiche non sarebbero oggetto di alcuna prescrizione di carattere medico, né sarebbero attestate dalle ricevute fiscali, che verosimilmente l'operatore avrebbe dovuto rilasciare. Le uniche certificazioni mediche prodotte agli atti del giudizio, per altro verso, da un lato riguarderebbero giorni e orari diversi da quelli *de quibus* e, talora, sarebbero anche successive alle pretese cure fisioterapiche; dall'altro, avrebbero ad oggetto prestazioni mediche, come la risonanza magnetica, che non

necessiterebbero della fisioterapia.

Siffatta ricostruzione non sarebbe inficiata dalla circostanza che il Rimicci abbia chiesto un congedo per inabilità, trattandosi di un fatto verificatosi nel luglio del 2017, dopo che il procedimento penale era stato intrapreso.

Anche in merito ai viaggi a Lucca presso la clinica ortopedica, effettuati non con l'autovettura privata ma a bordo della macchina di servizio, non vi sarebbe la prova della necessità di effettuare dei trattamenti medici; inoltre, anche in quei giorni e a quegli orari, il convenuto non avrebbe chiesto il congedo per malattia, sulla base di specifici e appositi certificati medici, ma avrebbe attestato nei registri di essere regolarmente in servizio presso il Comando SETAF, a Pisa.

In ordine ai tragitti casa – lavoro, il Pubblico Ministero ha dedotto che non vi sarebbe la prova che il Rimicci non fosse in condizioni di guidare e che, al contrario, risulterebbe che era in grado di fare attività fisica in palestra; in ogni caso, egli avrebbe annotato di essere ancora in servizio in orari successivi a quando invece era già rientrato a casa, come accertato attraverso i pedinamenti e le attività tecniche.

In quest'ottica, la circolare ministeriale citata nella memoria di costituzione non avrebbe alcuna incidenza, sia perché prevedeva una specifica autorizzazione per l'utilizzo dei mezzi di servizio per ragioni sanitarie, inesistente nel caso in esame, sia in quanto spesso non vi era corrispondenza tra l'ora del rientro a casa e il termine del servizio, atteso che sovente il convenuto annotava di trovarsi ancora in caserma in orari in cui era già tornato a casa.

In ordine al *quantum*, la Procura erariale si è opposta all'applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*, da un lato perché l'eventuale beneficio per l'Amministrazione non potrebbe ridurre il danno da assenteismo, dall'altro in quanto la complessiva condotta del convenuto farebbe ipotizzare che l'ammontare del servizio era stato gonfiato proprio attraverso la sistematica falsificazione dei registri. In quest'ottica, anche le valutazioni positive da parte dei superiori potrebbero essere legate ad una produttività inesistente, perché supportata da sistematiche falsificazioni dei documenti di servizio.

Sul *quantum* delle specifiche poste risarcitorie, la Procura attorea ha ribadito che il danno da nesso sinallagmatico sarebbe stato contestato sulla base di criteri di natura equitativa e tenendo conto della posizione di comando del convenuto, che lo aveva innegabilmente agevolato nelle sistematiche falsificazioni dei registri.

Per queste ragioni, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, per entrambi i convenuti Rimicci e Merlo.

Il difensore del col. Rimicci ne ha invece auspicato la reiezione, ribadendo che la ricostruzione operata dagli inquirenti sarebbe in gran parte forzata, atteso che sarebbero state accertate circa sessanta ore di assenteismo in due anni di investigazioni.

Inoltre, non si sarebbe tenuto conto di una questione di fondo, ovvero del fatto che il convenuto aveva la necessità di ricorrere a continue cure ortopediche e fisioterapiche a causa di una lesione alla colonna vertebrale, che aveva subito in costanza di attività di servizio, in occasione di un aviolancio, come sarebbe confermato dal medico

che lo aveva in cura da anni, il dott. Ciccarelli. È per questa ragione, che si sarebbe recato a Lucca (per le cure ortopediche) e al centro “*Phisio Point*” di Querceta (per la fisioterapia), approfittando delle disposizioni contenute nella citata circolare ministeriale del 2015, che avrebbero consentito l'utilizzo delle autovetture di servizio per ragioni sanitarie.

In quest'ottica, con notevole spirito di servizio, piuttosto che rimanere assente dal lavoro per lunghi periodi, il Rimicci avrebbe preferito allontanarsi per il tempo strettamente necessario a sottoporsi alle cure ortopediche e fisioterapiche. Sul punto, le contrarie dichiarazioni rese dal teste Pampaloni Enrico nel corso del dibattimento penale non sarebbero attendibili, in quanto contrasterebbero con le sommarie informazioni testimoniali già rese nella fase delle indagini, dove avrebbe invece confermato d'aver dato al convenuto indicazioni non sulla cultura fisica, ma sulle cure fisioterapiche da effettuare.

L'imprecisione del teste, al di là di eventuali valutazioni sulla sua esigenza di tipo tributario di non ammettere che non rilasciava abitualmente le ricevute fiscali, troverebbe comunque giustificazione nel fatto che l'instabilità vertebrale, minuziosamente descritta dal teste dott. Ciccarelli, sia una patologia cronica, che costringerebbe il paziente non solo alle cure, ma anche ad un continuo rinforzo muscolare.

In ordine al danno da lesione del nesso sinallagmatico, la difesa ne ha contestato la quantificazione eccessiva rispetto alle poche ore di assenteismo accertate in sede di indagini, riportandosi ai calcoli

effettuati nella memoria di costituzione ed auspicando, in subordine, una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.

Inoltre, ha dedotto che la parte attorea non avrebbe mai preso in considerazione l'incidenza degli straordinari, che sarebbero stati effettuati in maniera notevole ma retribuiti forfettariamente. Per questa ragione, occorrerebbe compensare l'attività di servizio non retribuita adeguatamente, con le poche ore di c.d. assenteismo accertate dagli inquirenti (in realtà, le poche ore in cui il convenuto avrebbe preferito sottoporsi alle cure ortopediche e fisioterapiche in costanza di attività di servizio, piuttosto che richiedere il congedo per malattia).

In via pregiudiziale di rito, il difensore ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine, per mancanza della c.d. pregiudiziale penale, *id est* di una sentenza di condanna irrevocabile.

Da ultimo, sulla questione preliminare di merito, ha chiarito d'aver voluto formulare una vera e propria eccezione di prescrizione, contrariamente a quanto rappresentato dal Pubblico Ministero, come si desumerebbe dalla contestazione concernente l'occultamento doloso del danno e dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Lettieri Enrico, Cozzolino Luigi, Rimicci Franco e

Merlo Lucio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, nella misura complessiva di € 190.258,17, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

Per l'esattezza, trattandosi di condotte dolose ma scindibili, dunque di fatti anche separatamente ascrivibili ai singoli convenuti, la domanda è stata limitata ad € 19.274,07 per il Lettieri, ad € 71.335,98 per il Cozzolino, ad € 93.335,13 per il Rimicci e ad € 6.312,99 per il Merlo.

A sostegno della domanda, la Procura erariale ha dedotto che i convenuti ten. col. Lettieri, lgt. Cozzolino e lgt. Rimicci, nella qualità di carabinieri con funzioni di comando in servizio alla Compagnia SETAF di Pisa, operante presso la base americana di *Camp Derby*, avrebbero utilizzato abusivamente e a fini privati, in maniera sistematica e preordinata e per almeno un biennio (2015 – 2017), le autovetture e le *viacard* di proprietà dell'Amministrazione, omettendo di espletare le incombenze di servizio e riuscendo anche a lucrare emolumenti non dovuti, attraverso la falsa attestazione nei registri della Compagnia dell'avvenuto espletamento di attività di servizio in realtà non svolte, dunque rendendosi responsabili di diversi episodi di assenteismo fraudolento. Per altro verso, il ten. col. Merlo, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Carabinieri SETAF di Vicenza, avrebbe divulgato agli altri tre convenuti, mentre erano indagati in sede penale, diverse informazioni coperte da segreto istruttorio.

Dovendosi escludere le spese a carico del Comando americano (per il combustibile e per i pedaggi autostradali), il danno patrimoniale contestato è stato limitato ai costi di manutenzione dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri utilizzati abusivamente, ai costi legati all'usura delle stesse autovetture e gli esborsi sostenuti dall'Amministrazione per i trasferimenti d'ufficio.

Altre poste risarcitorie riguarderebbero il danno da lesione del nesso sinallagmatico e quello all'immagine, di per sé procedibile indipendentemente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna in sede penale, in virtù della disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001.

I convenuti Cozzolino e Lettieri hanno optato per il rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., sicché le loro posizioni sono state definite rispettivamente con le sentenze non definitive n. 60/2024 e n. 61/2024.

In questa sede, l'esame della domanda è limitato, pertanto, alle posizioni del Rimicci e del Merlo.

2. La contumacia del convenuto Merlo Lucio.

In via pregiudiziale, occorre dichiarare la contumacia del convenuto Merlo Lucio, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (v. relata del 14.10.2023, eseguita presso la residenza ed a mani della moglie convivente t.q., in atti).

3. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda.

Il convenuto ten. col. Rimicci, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine, sull'assunto che sarebbe stata proposta in difetto

di una sentenza penale di condanna irrevocabile, in violazione del

comma 1 – *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94 e del comma 7 dell'art.

51 del D. Lgs. n. 174/2016.

L'eccezione è priva di pregio, in quanto l'ipotesi del danno all'immagine

da assenteismo costituisce una fattispecie "speciale" rispetto a quella

generale, in virtù della disciplina derogatoria di cui agli artt. 55 - *quater*

e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001 (da ultimo, in questo senso,

Sez. II Centr., sent. n. 127/2024).

Com'è noto, la categoria del danno erariale all'immagine,

originariamente frutto di elaborazione giurisprudenziale della Corte dei

conti, ha rinvenuto codificazione normativa con l'art. 17, comma 30-*ter*,

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. nella legge n. 102/2009),

a norma del quale «*le procure della Corte dei conti esercitano l'azione*

per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi

previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97" (l'art. 4, comma

1, lettera g), dell'allegato 3 - Norme transitorie e abrogazioni - al

medesimo codice di giustizia contabile ha abrogato l'art. 7 della legge

n. 97 del 2001).

Successivamente, l'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20/1994

(introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012), ha altresì

previsto che "*l'entità del danno all'immagine della pubblica*

amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la

stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in

giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma

di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita

dal dipendente".

In sostanza, l'originaria codificazione in materia di danno erariale all'immagine della P.A. (art. 17, comma 30 *ter* del d. l. n. 78/2009 - convertito nella legge n. 102/2009, integrato dell' art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20/1994) si caratterizzava, nell'intento di circoscrivere l'area di risarcibilità, per la necessaria ricorrenza di un reato contro la pubblica amministrazione, per il previo accertamento con sentenza passata in giudicato, nonché per la tendenziale quantificazione (mediante presunzione legale semplice) del detrimento, anch'esso in funzione limitativa, nel "*doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Tuttavia, con specifico riferimento al danno all'immagine da assenteismo, la legge delega n. 15/2009, nell'individuare "*principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici*", ha demandato al Governo di "*prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione*" (art. 7, comma 2, lett. e).

In sede di attuazione della delega, il decreto legislativo n. 150/2009 ha previsto, introducendo l'art. 55 *quinquies* nel *corpus* del T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165/2001), rubricato "*false attestazioni o certificazioni*", che:

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subito dall'amministrazione."

Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, nell'intento di contenere il verificarsi di illeciti burocratico-criminali ritenuti particolarmente riprovevoli, di disegnare, con riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55 *quinquies*, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13/7/2016, e dal decreto legislativo n. 75/2017).

Quest'opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine *"ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose"* (Sez. I Appello, sent. n. 391/2018; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II App., sent. n. 662/2017; Sez.II App., sent. n. 140/2020).

Ciò, in quanto l'obbligo del risarcimento del danno all'immagine della P.A. derivante da ipotesi di assenteismo fraudolento si configura come fattispecie speciale, appositamente tipizzata dal legislatore nel richiamato art. 55-*quinquies* del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. sentenze nn. 476/2015 e 825/2014 della I^a Sez. d'app., n.662/2017 della II^a Sez. d'app., nn. 536/2016 e 542/2016 della III^a Sez. d'app., nonché SS.RR., sent. n. 8/2015/QM), norma peraltro successiva rispetto a quella dettata, in linea tendenzialmente generale, in materia di danno all'immagine della P.A., dal richiamato art. 17, comma 30-*ter*, del D.L. n.78/2009, conv. in L. n.102/2009.

Questa disciplina speciale ha peraltro subito una successiva e articolata evoluzione legislativa.

In particolare, con l'art. 16, comma 1, della legge n. 124 del 2015, il Parlamento ha delegato il governo ad adottare *«[...] decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori [...] a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa»*, e con il successivo art. 17, comma 1, lettera s), ha

previsto che «i decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati [...] nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: [...] s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare [...]».

In attuazione della delega, l'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016 ha inserito nel testo dell'art. 55 del d. lgs. n. 165/2001 alcune disposizioni (commi da 3 *bis* a 3 *quinqüies*), prevedendo (comma 3 *quater*), per quanto nella specie rileva, che, nel caso (comma 3-*bis*) in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (comma 1, lettera a), sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, "la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici (successivamente elevati a 20) giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.

19, entro i centoventi (successivamente elevati a centocinquanta)

giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa

del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di

informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere

inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre

interessi e spese di giustizia" (così testualmente l'introdotta comma 3

quater).

In sostanza, il legislatore aveva dettato una disciplina specifica e più

rigorosa (con particolare, ma non esclusivo, riguardo per il criterio di

quantificazione del danno all'immagine) per le ipotesi di assenze

arbitrarie fraudolente al ricorrere di modalità accertative connotate da

peculiare evidenza probatoria (pur in fase di indagini preliminari).

L'art. 55 *quinquies* rimaneva peraltro vigente nel testo già descritto,

limitatamente alle ipotesi in cui la falsa attestazione della presenza in

servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della

presenza o con altre modalità fraudolente (comma 1, lettera a), non

fosse stata accertata nella situazione ovvero mediante gli strumenti

investigativi già richiamati (ingenerando una singolare asimmetria

sistematica con riguardo al criterio di quantificazione del danno

all'immagine).

Successivamente, l'art. 16, comma 1, lettera a, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75, ha modificato anche l'art. 55-*quinquies* del

d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo che «al comma 2, le parole "il danno

all'immagine subiti dall'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:

“il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater”», in

tal modo uniformando la disciplina in materia di danno all'immagine

conseguente ad assenze dal servizio realizzate con modalità

fraudolente.

Da ultimo, il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118, ha previsto all’art.

1 che *«il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e*

integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non

disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del

decreto legislativo n. 116 del 2016», all'art. 3, che *"al capoverso 3-*

quater, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la

parola: «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta», e

all’art. 5 (Disposizioni finali), che «sono fatti salvi gli effetti già prodotti

dal decreto legislativo n. 116 del 2016».

Sulla descritta stratificazione normativa è intervenuta la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 61/2020, che ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del

comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come

introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016".

In particolare, la Consulta, dopo aver compendiato l'evoluzione

normativa in materia (significativamente riscontrando la presenza del

referimento al danno all'immagine tra i criteri direttivi della legge delega

n. 15/2009, cui è seguito il decreto legislativo n. 150/2009), ha ritenuto

fondata la questione di costituzionalità dell'ultimo periodo (nonché, in

quanto inscindibilmente connessi, del secondo e del terzo periodo)

dell'art. 55 *quater* del d.lgs. n. 165 del 2001 (inserito dall’art. 1, comma

1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016), per ritenuto contrasto con l'art.

76 della Costituzione, in quanto la già richiamata legge delega

n.124/2015 non contemplava, tra gli ambiti materiali e i criteri direttivi

della delegazione, alcun riferimento all'istituto del danno all'immagine

della Pubblica amministrazione.

A seguito della sentenza del Giudice delle leggi, avente efficacia

retroattiva, fatta eccezione per i c.d. "rapporti esauriti", occorre dunque

ricostruire la normativa applicabile, verificando se sia ancora

riscontrabile la sussistenza di una disciplina speciale in materia, ovvero

se debba procedersi all'applicazione della disciplina generale di danno

all'immagine, come sostanzialmente richiesto dai convenuti.

In proposito, l'art. 55 *quinquies* tuttora prevede che, in caso di assenze

arbitrarie dal servizio realizzate con modalità fraudolente, il lavoratore

"è obbligato a risarcireil danno all'immagine di cui all'art. 55

quater, comma 3- quater".

L'art. 55 *quinquies*, ad avviso di questa Corte, deve ritenersi tuttora

vigente, tanto più che la Consulta (che pure ha ricompreso disposizioni

di legge ulteriori rispetto a quella censurata dal giudice *a quo*) non ha

esteso ad esso la pronuncia di incostituzionalità, sebbene preveda

espressamente la risarcibilità del danno all'immagine della P.A. per il

complesso del sistema delle assenze arbitrarie dal servizio realizzate

con modalità fraudolente.

Pertanto, avuto riguardo al rinvio ivi contenuto al *"danno all'immagine*

di cui all'art. 55 quater, comma tre quater", si osserva, per un verso,

come detta *relatio* dovesse originariamente intendersi,

essenzialmente, come riferita alla peculiare tecnica di quantificazione del suddetto detrimento e, per altro verso e sul terreno dell'interpretazione letterale, che la Corte costituzionale non ha dichiarato incostituzionale l'art. 55 *quater*, comma 3 - *quater*, nel suo complesso, ma con riguardo esclusivamente al secondo, terzo e quarto periodo, cosicché, neppure sul piano testuale sembra potersi inferire l'intervenuta caducazione, per così dire "a cascata", dell'art. 55 *quinquies*.

In definitiva, l'art. 55 *quater*, comma 3 - *quater*, tuttora prevede che "*nei casi di cui al comma 3-bis (ovvero al ricorrere di modalità accertative connotate da peculiare evidenza probatoria n.d.r.), la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare*".

Si tratta di una disposizione del tutto coerente con il disegno del legislatore, risalente già al decreto legislativo n. 150/2009 e non intaccato dalla pronunzia della Corte costituzionale (neppure sotto il profilo "formale" dell'eccesso di delega), di assicurare una risposta, in termini di responsabilità amministrativa anche per danno all'immagine (svincolandola dunque dalla c.d. pregiudizialità penale), connotata da spiccata effettività/tempestività.

D'altra parte, sotto il profilo della ricostruzione storico - evolutiva della disciplina in esame, si è già evidenziato come le radici della specialità della disciplina in materia di danno all'immagine derivante da assenze arbitrarie realizzate con modalità truffaldine risalgano al richiamato

decreto legislativo n. 150/2009, che ha rinvenuto significativa applicazione ed elaborazione giurisprudenziale per oltre un lustro prima che il legislatore individuasse, al suo interno, uno specifico sotto-settore (modalità accertative connotate da peculiare evidenza probatoria) e dettasse per esso una peculiare disciplina (oggi in larga misura dichiarata incostituzionale dalla Consulta).

Si ritiene, pertanto, che il venir meno delle specifiche disposizioni già dettate dal legislatore delegato relativamente al sottosistema del danno all'immagine da assenze arbitrarie, laddove contraddistinte da modalità accertative connotate da peculiare evidenza probatoria, lungi dal travolgere la peculiare disciplina, già introdotta dal legislatore fin dal 2009 e tuttora prevista dall'art. 55 *quinques* del TUPi con riguardo all'intero sistema del danno da assenze arbitrarie dal servizio fraudolentemente realizzate, non possa che comportarne la diretta applicazione (o se si preferisce, la riespansione) all'intero settore speciale, ferma ovviamente rimanendo l'espunzione dall'ordinamento delle disposizioni, censurate dalla Consulta, di ordine procedurale ed estimativo contenute nel testo dell'art. 55 *quater*, comma 3 *quater*, del TUPi.

Conseguentemente, alla luce della permanente vigenza di una specifica previsione (art. 55 *quinques*) di responsabilità erariale per l'intero sistema del danno all'immagine conseguente ad assenze arbitrarie dal servizio perpetrate mediante condotte fraudolente, ritiene il Collegio che non possa che darsi continuità al già richiamato e univoco orientamento giurisprudenziale relativo alla medesima

disposizione (con riguardo all'analogo testo risalente al d.lgs. n. 150/2009), secondo cui la norma sostanzialmente prevede un'autonoma e speciale ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento (c.d. pregiudizialità penale) con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (in termini analoghi, Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 140/2020 e sent. n. 146/2020).

La tesi, peraltro, aveva già trovato ampia conferma nei pronunciamenti del Giudice delle leggi (ordd. nn. 167 e 168 del 2019 e sent. n. 191 del 2019), resi in riferimento anche al nuovo quadro normativo introdotto dal codice di giustizia contabile, laddove è stato ribadito che rientra *“nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte”*.

Più precisamente, con due *“ordinanze gemelle”* (167 e 168 del 9 luglio 2019), la Corte costituzionale, dopo aver chiarito che il giudizio principale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 174/2016 e che, pertanto, non poteva risentire delle modifiche introdotte da quest'ultimo alla disciplina del risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, ha dichiarato infondate le censure della Sezione ligure della Corte dei conti, richiamando, integralmente, il contenuto dispositivo della sentenza n. 355 del 2010. In linea con tale fondamentale sentenza, la scelta del legislatore di

porre un argine al proliferare indiscriminato di fattispecie pretorie di danno all'immagine non esclude la ragionevolezza dell'identificazione, all'interno di tale disegno, di ulteriori e specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità.

Proprio in questo contesto, si collocano alcune nuove fattispecie tipizzate e, in particolare, quella prevista dal comma 2 dell'art. 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165 del 2001, introdotta dal D. lgs. n. 75 del 2017, dunque in data successiva all'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (*ex plurimis*, in questo senso, Sez. App. Sicilia, sent. n. 101/A/2024).

La disposizione, non legata ad alcuna condizione di procedibilità, è stata pacificamente ritenuta come connotata da assoluta specialità rispetto al paradigma generale di danno all'immagine previsto dal lodo Bernardo e dalla normativa sopravvenuta (*ex plurimis*, Sez. III Centr., sent. n. 127/2024; Sez. II centr., sentt. n. 140/2020, n. 207/2020, n. 398/2021 e n.229/2023; Sez. I Centr., sent. n. 391/2018; Sezioni riunite, sent. n. 8/2015/QM).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di inammissibilità della domanda.

4. La richiesta pregiudiziale di sospensione ex art. 106 c.g.c.

In via subordinata, rispetto all'eccezione d'inammissibilità della domanda per difetto della c.d. pregiudiziale penale, il convenuto Rimicci Franco ha richiesto di sospendere il giudizio contabile in attesa della definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

La richiesta non può essere accolta.

Infatti, com'è noto, *“alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.”*, del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., *“individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato”* (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la *“pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto”* (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli

altri giudizi, ivi compreso quello penale, “*con la conseguenza che l’assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l’istituto della sospensione*” (ex plurimis, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016).

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un “*indispensabile antecedente logico – giuridico*”, in quanto l’accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento delle voci di danno contestate in citazione.

Ne consegue l'impossibilità di procedere alla sospensione, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

5. La contestazione dell'integrazione istruttoria del 18.7.2023.

Il convenuto Rimicci Franco ha contestato, al punto n. 6 della memoria di costituzione, “*quanto depositato intempestivamente e irritualmente in giudizio dalla Procura in data 18.7.2023*”, chiedendone “*lo stralcio, poiché lesivo del diritto di difesa*” (pag. 40).

Trattandosi di una questione di rito, dev'essere esaminata prima delle contestazioni concernenti il merito del giudizio.

Come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale, l'eccezione è inammissibile, giacché è formulata in maniera del tutto generica, tanto da non consentire di comprendere quali documenti siano stati prodotti tardivamente, anche perché si

tratta sostanzialmente della stessa documentazione allegata all'atto di citazione (che, a parere del Collegio, è già di per sé sufficiente per la decisione del giudizio nel merito).

6. L'eccezione di prescrizione.

In via preliminare di merito, la difesa del convenuto ha dedotto che, contrariamente a quanto argomentato dalla Procura erariale, non vi sarebbe prova né dell'elemento soggettivo doloso, né *a fortiori* dell'occultamento doloso, con la conseguente erroneità della postergazione del termine prescrizione.

In sede di discussione, il Pubblico Ministero ha evidenziato che il Rimicci non avrebbe sollevato *expressis verbis* l'eccezione di prescrizione, essendosi invece limitato a contestare la configurabilità dell'occultamento doloso del danno. Peraltro, l'eccezione sarebbe stata comunque infondata alla luce dell'innegabile alterazione di centinaia di documenti di servizio, effettuata spesso dallo stesso Rimicci in prima persona, in virtù della sua posizione apicale, proprio allo scopo di impedire che la condotta illecita venisse scoperta dall'Amministrazione.

Sul punto, il difensore ha chiarito d'aver voluto formulare una vera e propria eccezione di prescrizione, come si desumerebbe dalla contestazione concernente l'occultamento doloso del danno e dalle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

Per il vero, l'eccezione di prescrizione non è stata formulata in maniera specifica nel *corpus* della memoria di costituzione, ma è stata comunque esplicitata nelle conclusioni, dove al primo punto è stato

richiesto di *“dichiarare prescritta l’azione per danno erariale”* (v. memoria di costituzione, pag. 41).

Com’è noto, *“affinché l’eccezione di prescrizione sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali, occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contestare la pretesa della controparte”* (così, *ex multis*, Cass. Sez. II Civ., sent. n. 20147/13).

Nel caso in esame, il tenore delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, unitamente alle argomentazioni articolate in ordine alla correlata questione della dedotta insussistenza dell’occultamento doloso del danno, consentono di ritenere, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal difensore in sede di discussione orale, che l’eccezione sia stata validamente proposta.

L’eccezione è però del tutto priva di pregio.

Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, il *dies a quo*, qualora i fatti siano emersi a seguito di un procedimento penale, dev’essere nella richiesta di rinvio a giudizio, o al più nella data di esecuzione delle misure cautelari.

Infatti, *“in tema di prescrizione, va rammentato che, anche in materia di responsabilità amministrativa, vale la regola generale dell’art. 2935 c.c., secondo cui ‘la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere’. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sez. II n. 20/2020; Sez. III nn. 203 e 207/2019) ha da tempo condiviso gli arresti della Corte di cassazione, che hanno individuato nella percepibilità e nella conoscibilità obiettiva del danno*

da parte del danneggiato il dies a quo della prescrizione, mentre ha fatto riferimento, per individuare tale decorrenza, al momento della conoscenza effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche ne abbiano impedito la conoscibilità obiettiva. Per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è, infatti, ‘indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia, non potendo altrimenti riscontrarsi nel suo comportamento l'inerzia che è alla base della prescrizione’ (cfr. Cass., Sez. III, 6 dicembre 2011 n. 26188)”.

“In coerenza con l’esigenza che sussista un’effettiva conoscibilità del fatto dannoso per la decorrenza del termine di prescrizione si pone il corposo filone giurisprudenziale secondo cui l'azione contabile può essere iniziata allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. II, nn. 285/2018 e 416/2013). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, se non vi sia conoscenza concreta del fatto ‘occorre che lo stesso assuma una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa’ (Corte dei conti, Sez. II, n. 252/2020; Sez. I, n. 498/2015); ciò che normalmente avviene a seguito della comunicazione di rinvio a giudizio, ovvero dell’applicazione di misure cautelari nei confronti degli autori di reato (Corte dei conti, Sez. II, n. 66/2020)” (così, da ultimo, Sez. I Centr., sent. n. 336/2022).

Nel caso in esame, l'impossibilità per l'Amministrazione di venire a conoscenza dell'esistenza del danno e di identificarlo nelle sue linee

essenziali è ancor più evidente, alla luce dell'innegabile alterazione di centinaia di documenti di servizio, effettuata spesso dallo stesso Rimicci in prima persona, in virtù della sua posizione apicale, proprio allo scopo di impedire che la condotta illecita venisse scoperta dal Comando.

In altri termini, come verrà meglio chiarito nel prosieguo (v. *infra*, § 7), il convenuto non si era limitato ad assentarsi dal lavoro senza alcuna giustificazione, ma si era anche adoperato costantemente per falsificare i registri di presenza, evidentemente contando sulla propria posizione apicale e sulla conseguente mancanza di controlli *in loco*, ad opera di un'autorità superiore.

Pertanto, il *dies a quo* dev'essere identificato nella data della richiesta di rinvio a giudizio, ovverosia il 3 aprile 2018. Poiché il termine è stato interrotto dall'invito a dedurre, notificato al Rimicci il 21 marzo 2023, non è mai decorso, anche a prescindere dalle costituzioni in mora effettuate *medio – tempore* dall'Amministrazione.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

7. L'esame del merito della domanda. A) La posizione del convenuto Rimicci Franco.

Nel merito, la domanda attorea è fondata.

Gli elementi di prova, concernenti gli episodi illeciti in contestazione, si desumono dalla sentenza penale di condanna di primo grado (sent. del Tribunale di Pisa n. 7/2023), dalle informative di P.G. (in particolare, la nota n. 168/2017, all. 15), dalle verbalizzazioni delle attività di indagine concernenti più specificamente la posizione del Rimicci (schede

riassuntive, registro delle presenze, fogli di marcia delle autovetture di servizio, annotazioni di P.G. e relativa documentazione fotografica, di cui all'all. 5) e, in ordine al danno all'immagine, dai diversi articoli di stampa prodotti in allegato alla citazione (all. 28).

Come correttamente posto in evidenza dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale, il convenuto non ha contestato la realtà storica degli episodi illeciti *de quibus*, ma si è limitato a darne una lettura diversa, incentrata sulle motivazioni sanitarie e di servizio che avrebbero giustificato gli spostamenti effettuati durante l'orario di lavoro e con le autovetture istituzionali. Anche quanto alle *viacard*, non ne ha contestato l'uso in occasione degli spostamenti, limitandosi a dedurre di non aver compreso che il collega che lo accompagnava si servisse proprio di quelle dell'Amministrazione.

In virtù del principio di non contestazione, pertanto, si ritengono provati, sotto il profilo della loro materialità storica, tutti gli specifici episodi di assenteismo e di utilizzo abusivo delle autovetture di servizio e delle tessere *viacard* del Comando SETAF, già oggetto di condanna in ambito penale e contestati dalla Procura erariale in questa sede.

Come si desume dalla sentenza, dalle diverse informative di P.G. e dalla deposizione del teste Cafici Antonio Giovanni, in servizio quale luogotenente presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Pisa, le indagini erano state avviate a seguito di un esposto, apparentemente a firma del brigadiere Paolo Angeli ma sostanzialmente anonimo, dove venivano indicate le due autovetture di servizio utilizzate illecitamente.

Pertanto, il 14 gennaio 2017, si procedeva all'installazione dei

localizzatori GPS su questi automezzi e su quelli privati degli indagati; nel contempo, venivano predisposti appositi servizi di OCP (*id est*, osservazione, controllo e pedinamento).

L'attività di osservazione si protraeva fino al termine del mese di febbraio. Il successivo 3 marzo, veniva effettuato un accesso presso la Compagnia SETAF, in forza di un decreto del PM penale, al fine di acquisire della documentazione e, in particolare, i memoriali di servizio, i fogli di marcia delle autovetture e quella riguardante i pedaggi autostradali. Poiché la documentazione consegnata in quell'occasione non era completa, veniva eseguito un secondo accesso in data 16 marzo e venivano così sottoposti a sequestro anche i Sup2.

Come chiarito dal teste Cafici, *"i memoriali di servizio sono documenti pubblici, documentano (...) i servizi che i militari sono comandati a prestare nelle ventiquattro ore successive al giorno della compilazione"*, oltre ai dati identificativi del militare, *"l'orario di servizio"* e *"quello presunto di fine"*, *"il tipo di mezzo (...) che sono tenuti a impiegare"* per le attività esterne. Il memoriale veniva *"compilato giornalmente entro una certa ora del pomeriggio precedente al giorno in cui (iniziavano) i servizi"*; *"all'epoca (...) era costituito da un registro cartaceo che enumerava una serie di fogli (...) e veniva compilato giornalmente dal Comandante del reparto, tutto il registro era numerato in ogni singolo foglio e ogni singolo foglio vidimato dal Comandante del reparto"*; quanto alle eventuali variazioni, *"andavano apportate man mano che ne se presentava la necessità"* (v. sent., pagg. 4 - 5).

Il Comandante della Compagnia SETAF di Pisa era, per l'appunto, il

convenuto Rimicci Franco.

Come chiarito dal teste Cafici, l'utilizzo delle autovetture di servizio talora è stato constatato mediante l'osservazione diretta, talaltra è stato desunto attraverso il posizionamento dell'auto rilevato dal GPS.

I fatti, nella loro dimensione materiale, non sono stati comunque contestati dal convenuto.

Di contro, il difensore ha dedotto che l'utilizzo delle auto dell'Amministrazione da parte del Rimicci non sarebbe stato effettuato in maniera abusiva, giacché, ai sensi della *"Direttiva sulle procedure d'impiego degli autoveicoli dell'area tecnica operativa della difesa"*, edita nel 2015 dallo Stato Maggiore della Difesa SMD – G – 007, sarebbe stato possibile servirsi degli automezzi di servizio per gli spostamenti casa – ufficio, e/o per ragioni sanitarie.

Egli, infatti, a differenza di altri indagati, non avrebbe mai utilizzato i mezzi in dotazione per recarsi a fare la spesa, fare acquisti o portare in giro i familiari, ma si sarebbe limitato a recarsi presso il centro fisioterapico *"Phisio point"* di Querceta e presso un centro ortopedico di Lucca, per curare i postumi di un trauma occorsogli per causa di servizio, così evitando di mettersi in malattia e di lasciare scoperto l'ufficio, ovvero per gli spostamenti casa – sede di lavoro, giustificati da quelle esigenze di prontezza di impiego e di reperibilità, indicate nella predetta Circolare del 2015.

La tesi è destituita di fondamento.

L'utilizzo dell'autovettura ai sensi della circolare del 2015, infatti, era consentito previa autorizzazione, in via del tutto occasionale e al di

fuori dal normale orario di servizio.

Nel caso in esame, invece, il Rimicci ha utilizzato le autovetture di servizio senza alcuna previa autorizzazione ed in maniera sistematica, tant'è che, nel corso del breve periodo di osservazione, interrotto precocemente a causa della rivelazione dell'esistenza di un'indagine penale da parte del Merlo, gli episodi sono stati piuttosto numerosi e tali da rivelare, in via presuntiva, l'esistenza di un sistema consolidato.

Inoltre, l'utilizzo delle autovetture, contrariamente a quanto previsto dalla circolare, non è avvenuto al di fuori dal normale orario di servizio.

Al contrario, la condotta del convenuto è ancor più ingiustificabile, perché non soltanto si è recato a casa, al centro fisioterapico di Querceta ed a quello ortopedico di Lucca durante l'orario di servizio, ma ha anche falsificato in continuazione i registri di presenza, per fare risultare che era in servizio quando era invece a casa o nei centri medici.

L'utilizzo per ragioni sanitarie avrebbe presupposto, inoltre, che il convenuto chiedesse di essere messo in congedo per ragioni di salute e che, a tal fine, presentasse l'apposita documentazione medica.

Invece, egli si è sempre servito delle autovetture istituzionali senza mettere al corrente l'Amministrazione delle ragioni sanitarie e senza richiedere la previa autorizzazione, anzi falsificando le attestazioni sulla sua presenza in servizio.

In questa sede, peraltro, proprio in virtù della mancanza di apposita documentazione medica a giustificazione dei trattamenti medici, che sarebbero stati effettuati nei giorni e agli orari contestati dalla Procura

erariale, non è nemmeno possibile ritenere che il Rimicci si sia effettivamente sottoposto alle cure fisioterapiche (a Querceta) e ortopediche (a Lucca).

Di contro, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero, vi è la prova positiva che lo scopo degli spostamenti era ben diverso, come si desume dalle convergenti deposizioni del teste Pampaloni Enrico e del teste assistito Cozzolino Luigi (sentito in tale qualità perché già imputato in procedimento connesso), secondo i quali presso la struttura “*Phisio Point*” il Rimicci era solito richiedere consigli sul culturismo e non sottoporsi a trattamenti fisioterapici.

Sul punto, la difesa ha contestato l’attendibilità delle dichiarazioni del Pampaloni, che, forse spinto dalla necessità di evitare un accertamento fiscale per il mancato rilascio delle ricevute, sarebbe entrato in contraddizione con quanto affermato in sede di sommarie informazioni testimoniali.

La tesi è priva di pregio, sia perché non vi è la prova dell’effettuazione di nessuna cura fisioterapica, sia in quanto il teste assistito ha confermato la comune passione per la cultura fisica e per la frequentazione delle palestre, sia infine perché il Pampaloni, in sede dibattimentale, ha escluso *expressis verbis*, dietro specifica domanda, d’avergli mai praticato trattamenti fisioterapici, riferendo d’avergli dato “*indicazioni*” su “*come praticare degli esercizi*”, anche al fine di prevenire l’insorgenza di complicazioni alla schiena.

Le cure, fisioterapiche e ortopediche, non sono nemmeno oggetto di specifiche prescrizioni di carattere medico, atteso che, da un lato, le

certificazioni sanitarie allegate dal convenuto riguardano, in realtà, giorni e orari diversi da quelli *de quibus* e, talora, sono anche successive alle pretese cure fisioterapiche; dall'altro, in qualche caso, hanno ad oggetto prestazioni mediche, come la risonanza magnetica, che non necessitano della fisioterapia.

Pertanto, non vi è nemmeno la prova che l'utilizzo delle autovetture di servizio sia stato effettivamente finalizzato a raggiungere i centri medici per ricevere le cure necessarie.

A parere della difesa, le condizioni sanitarie del Rimicci gli avrebbero anche impedito di mettersi alla guida, spingendolo a farsi accompagnare dal Cozzolino a bordo delle autovetture di servizio, non solo nei periodi immediatamente successivi agli interventi chirurgici, ma anche in quelli occorrenti per la riabilitazione. Non a caso, proprio nei giorni prossimi (antecedenti o successivi) ai diversi viaggi in contestazione, il convenuto avrebbe effettuato dei trattamenti sanitari, come specificamente elencati alle pagine 17, 18 e 19 della memoria di costituzione.

La tesi non è condivisibile, sia perché parecchi dei certificati non coincidono con gli episodi di utilizzo abusivo delle autovetture contestati in questa sede, sia soprattutto in quanto non può essere messo in dubbio l'elemento centrale della vicenda, ovvero sia che, in quei giorni e a quelle ore, il convenuto non si era messo in congedo per malattia, ma aveva annotato nei registri di essere in servizio.

Inoltre, né per il centro fisioterapico, né per quello ortopedico di Lucca, vi è la prova della necessità di effettuare i trattamenti medici, e di

effettuarli senza segnalarlo all'Amministrazione (anzi, falsificando i registri delle presenze per risultare in servizio) e servendosi delle autovetture istituzionali.

In ordine ai tragitti casa – lavoro, la difesa ha dedotto che il Rimicci, rivestendo il ruolo di comandante di una Compagnia Carabinieri posta all'interno di una base militare americana, era gravato dall'obbligo di effettuare controlli anche notturni e dall'onere di intervenire prontamente per qualsiasi problema di sicurezza, sicché era del tutto legittimato a servirsi dei mezzi dell'Amministrazione per raggiungere la propria abitazione. Sotto questo profilo, a nulla rileverebbe il carattere routinario di siffatte attività, rimarcato dalla sentenza penale di condanna di primo grado, giacché si sarebbe trattato pur sempre di attività estremamente delicate sotto il profilo della sicurezza, tali da richiedere sistematicamente una reperibilità immediata.

Anche in questo caso, la tesi difensiva appare priva di pregio.

Come correttamente argomentato dalla Procura erariale, non vi è la prova che il convenuto fosse inidoneo alla guida, anche perché, al contrario, continuava a fare attività fisica in palestra.

In secondo luogo, l'utilizzo delle autovetture istituzionali, ai sensi della circolare del 2015, non poteva essere di carattere sistematico, sicché al più per il Rimicci sarebbe stato legittimo servirsene, per il tragitto casa – lavoro, solo in casi di particolare urgenza.

Anche sotto questo profilo, infine, appare decisivo quello che è il *punctum dolens* della vicenda, ovverosia che egli spesso e volentieri annotava di essere ancora in servizio, mentre invece era già rientrato

presso la propria abitazione. In altri termini, non vi è corrispondenza tra l'ora del rientro a casa e il termine del servizio, atteso che sovente egli annotava di trovarsi ancora al Comando SETAF in orari in cui era invece già tornato a casa, sicché, con tutta evidenza, la circolare del 2015 non ne avrebbe potuto in ogni caso legittimare la condotta.

La falsificazione dei registri, risultata di carattere sistematico nel breve periodo in cui le indagini si sono potute espletare, prima che l'intervento del Merlo impedisse ogni ulteriore sviluppo, non costituisce un'attività ascrivibile a disattenzione, o all'impossibilità per il Rimicci di verificare la correttezza delle annotazioni apposte dal personale, giacché in più occasioni era stato egli stesso ad operare la falsificazione, per fare risultare di essere in servizio quando invece era a Querceta, a Lucca o a casa.

La circostanza prova già di per sé non solo l'elemento soggettivo doloso della condotta, ma anche la sistematica attività di occultamento doloso del danno, resa ancor più insidiosa dal fatto che il convenuto era il Comandante della Compagnia SETAF di Pisa, sicché non vi era *in loco* nessun altro soggetto sovraordinato, che potesse accorgersi delle falsificazioni.

A conferma della connotazione dolosa della condotta, si pongono le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche e, nello specifico, la conversazione n. 99 del 10.3.2017 (dove il Rimicci conferma al Cozzolino come vi fossero effettivamente delle "irregolarità" nella compilazione dei fogli di marcia) e l'intercettazione n. 132 del 12.3.2017 (dove il convenuto riferisce al collega Coppola Luigi d'aver

posto in essere “*cose fittizie*” nella compilazione dei fogli di marcia e, preoccupato per gli eventuali sviluppi della vicenda, si premura di escogitare una giustificazione plausibile: “*Lettieri ha detto che lui dirà che è andato da solo con Laimberger (...) però rimane un giorno dove mi hanno fatto una medicazione e lì c’è una traccia ... e quindi dovrò dire che lì mi sono sentito male, ho approfittato della macchina che andava a Lucca e insomma ...*”; pag. 35 della perizia di trascrizione e pag. 17 della sentenza di primo grado)

Pertanto, è evidente come il *dies a quo* del termine prescrizione debba essere spostato fino alla *discovery* intervenuta in sede penale, proprio perché solo da quel momento l’Amministrazione è stata in grado di accorgersi dell’esistenza del danno. Inoltre, dalla conversazione da ultimo citata, si trae la conferma che solo una volta il Rimicci si era sottoposto ad una medicazione, l’unica registrata in ospedale, ovviamente sempre durante l’orario di servizio e senza annotarlo nei registri di presenza.

La particolare connotazione dolosa della condotta esclude anche che il convenuto abbia potuto supporre di poter compensare le ore di straordinario maturate e mai retribuite, con le ore dedicate alla cura della propria salute; peraltro, la tesi sarebbe di per sé inverosimile, non essendo credibile che un ufficiale dei carabinieri non abbia piena contezza delle regole vigenti in materia.

Da ultimo, a nulla rilevano i lodevoli precedenti di servizio e i numerosi straordinari maturati nel corso degli anni, sia perché non incidono sull’intrinseca gravità della condotta rilevata nel corso delle indagini,

sia in quanto non è possibile escludere che il malcostume di annotare ore di servizio mai effettuate fosse limitato al breve periodo di osservazione.

Ne consegue che la domanda è certamente fondata nell'*an*.

8. L'esame del merito della domanda. B) La posizione del convenuto Merlo Lucio.

Anche per il convenuto Merlo Lucio, gli elementi di prova si traggono dalla sentenza penale di condanna di primo grado (sent. del Tribunale di Pisa n. 7/2023), dalle informative di P.G. (in particolare, all. 14), dagli atti concernenti più specificamente la sua posizione (all. 24 e 37) e, in ordine al danno all'immagine, dai diversi articoli di stampa prodotti in allegato alla citazione (all. 28).

Al convenuto sono contestati due episodi di rivelazione di segreto d'ufficio, che integrano anche gli estremi della responsabilità erariale, consistenti nell'aver consegnato al Rimicci copia dell'esposto che aveva dato luogo alle indagini, in data imprecisata, e nell'averlo messo al corrente, il 10 marzo 2017, della necessità di dare esecuzione il giorno dopo al decreto di esibizione documentale del PM del 9 marzo.

La prova della consegna dell'esposto si trae, anzitutto, dalla comunicazione telefonica del 10 marzo 2017, nel corso della quale il Merlo riferiva al Rimicci che si sarebbe dovuto recare a Pisa per acquisire dei documenti. L'interlocutore rispondeva "*Eh, su quell'esposto*", così lasciando intendere che ne aveva conoscenza e, soprattutto, che la circostanza era stata già oggetto di discussione tra i due colleghi. Non a caso, dopo qualche passaggio, il Merlo

rispondeva: *“Ecco, è quel famoso esposto che tu hai visto”* (v. sent. n. 7/2023, pag. 23).

Dalla conversazione, si desume senza alcun dubbio la prova piena in ordine alla seconda delle condotte di rivelazione di segreti d'ufficio in contestazione, atteso che *“ciò che”* il convenuto *“non poteva in assoluto fare è proprio ciò che ha fatto, e vale a dire informare il Rimicci”* (*ibidem*, pag. 25); infatti, per poter esser certo di trovare qualcuno nella giornata di sabato, egli avrebbe potuto e dovuto rivolgersi semmai a qualche altro collega, ma mai ad uno degli indagati. Dall'intercettazione, si traggono anche seri indizi in ordine alla prima condotta, che trovano piena conferma nel contenuto della telefonata n. 130 del 18 marzo 2017, nel corso della quale il Rimicci diceva al collega maresciallo Spadaccini: *“Perché questi ci sta che mi chiedano perché ...cioè sono venuti a chiedermi (...) dell'esposto di Merlo che non so come ... cioè non lo sapeva nessuno che me ne aveva lasciato copia, comunque”* (*ibidem*, pag. 24).

Dal tenore del dialogo, appare evidente che vi era stata un'interlocuzione riservata tra il Merlo e il Rimicci, nel corso della quale il primo aveva messo al corrente il collega dell'esistenza dell'esposto. Un'ulteriore conferma si trae dall'intercettazione n. 157/2017 del 17.3.2017, dove il Merlo invita il Rimicci a distruggere *“quel foglio”*, che *“non deve esistere e non ne devi far parola perché noi non sappiamo niente di quel pezzo di carta”* (*ibidem*).

Quindi, non vi è dubbio che il Merlo, dopo aver appreso dell'esposto per ragioni di ufficio, abbia informato il Rimicci dell'esistenza della

denuncia. Infatti, subito dopo, le indagini tecniche (intercettazioni e pedinamenti) si sono rivelate del tutto inutili e sono state interrotte.

Ne consegue che anche il Merlo è pienamente responsabile dell'illecito erariale ascrittogli.

9. Le poste risarcitorie. Le contestazioni.

La domanda è fondata anche in ordine al *quantum* delle poste risarcitorie.

La Procura erariale ha contestato al Rimicci i seguenti danni:

- il danno da lesione del nesso sinallagmatico, che sarebbe equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 30.836,85, per gli “effetti sistemici” che deriverebbero dalla condotta illecita e, nello specifico, dalla diffusa falsificazione della documentazione di servizio e dalla sua conseguente intrinseca inattendibilità ai fini della ricostruzione del servizio effettivamente espletato;
- il danno patrimoniale da utilizzo indebito delle autovetture di servizio, che dovrebbe essere determinato in € 70,35;
- il danno patrimoniale da indennità di trasferimento dovrebbe essere pari ad € 204,51;
- il danno all'immagine da condotta assenteistica fraudolenta, in tesi procedibile in forza degli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001, da ultimo, dovrebbe essere equitativamente quantificato in € 62.223,42.

In totale, pertanto, il danno ascrivibile al ten. col. Rimicci sarebbe pari

ad € 93.335,13.

Per il Merlo, la Procura ha contestato unicamente il danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico, equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 6.312,99, tenendo conto sia degli effetti paralizzanti che la sua condotta avrebbe cagionato all'intera attività investigativa, sia dei connessi "effetti sistemici" rivenienti dalla condotta illecita, che renderebbero sostanzialmente irrilevante il computo del tempo in sé e per sé sottratto all'attività lavorativa.

A parere della difesa del Rimicci, la quantificazione del danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico e del danno all'immagine dell'Amministrazione sarebbe stata operata in maniera eccessiva.

Nel primo caso, infatti, non essendovi prova di una sistematica sottrazione all'Ente delle energie lavorative del Rimicci, si sarebbe tenuto erroneamente conto dell'importo complessivo degli stipendi per il periodo di quasi due anni, con una irragionevole falcidia del 30%.

Sotto questo profilo, occorrerebbe invece tener conto delle numerosissime ore di straordinario mai retribuite (in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*), oltre che della mancata prova in ordine all'estensione delle condotte asseritamente illecite al periodo di due anni, essendo invece gli episodi accertati concentrati in qualche mese; in ogni caso, alla luce delle lodevoli valutazioni ottenute dal Rimicci nel corso degli anni, che smentirebbero la tesi della sistematica distrazione delle energie lavorative verso attività illecite, occorrerebbe

prendere in considerazione come base di calcolo la retribuzione di quegli specifici giorni in cui sarebbe stato accertato l'assenteismo ingiustificato (di complessivi € 10.379,66), applicandovi la riduzione del 30% e liquidando il danno, al più, nella misura di € 3.113,89.

Ne conseguirebbe anche la modifica della base di calcolo del danno all'immagine, che dovrebbe essere liquidato al massimo nel *duplum* di € 3.113,89, ovverosia in € 6.227,88.

Peraltro, il danno dovrebbe essere calcolato al netto e non al lordo delle retribuzioni, giacché diversamente si dovrebbero restituire somme mai percepite.

10. Il danno da lesione del nesso sinallagmatico.

La domanda è fondata.

La figura del danno da lesione del rapporto sinallagmatico concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019); sotto il profilo della quantificazione, non dev'essere valutato soltanto in base al tempo impiegato nella perpetrazione delle condotte illecite, in quanto la persistente reiterazione criminosa produce innegabilmente "*effetti sistemici*" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020), tali da impattare direttamente sul contratto di lavoro e minare la fiducia

nel dipendente da parte dell'Amministrazione datoriale.

Questa figura di danno è diversa dal c.d. "danno da disservizio", che ha ad oggetto normalmente il *"costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio"*, necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a *"disarticolare"* i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II Centr. App., sent n. 301/2018). Ancora diversa è l'ulteriore posta di danno patrimoniale da assenteismo, che ha ad oggetto la retribuzione specificamente dovuta per le ore e i giorni di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro e, dunque, di mancato espletamento dell'attività lavorativa.

Nel caso in esame, quanto alla posizione del convenuto Rimicci Franco, appare evidente come parte delle sue energie lavorative sia stata deviata verso la perpetrazione costante di una molteplicità di falsificazioni dei memoriali di servizio e dei fogli di marcia; la condotta ha avuto effetti devastanti sull'organizzazione del Comando SETAF e sull'attendibilità dell'intera documentazione di servizio, proprio perché il convenuto, che ne era il Comandante, invece che controllare la regolarità delle annotazioni, è stato il primo ad operarne la falsificazione con carattere di sistematicità ed approfittando della

complicità di diversi colleghi.

Gli episodi si collocano in un ristretto arco temporale, ma solo perché gli indagati sono stati avvertiti dal Merlo dell'esistenza dell'esposto e, per questa ragione, hanno interrotto la loro condotta criminosa. L'elemento da tenere in considerazione, pertanto, consiste nella proporzione tra il ristretto margine temporale delle attività tecniche d'indagine e gli episodi di abusivo utilizzo delle autovetture istituzionali e delle condotte di assenteismo, che denota caratteri di sistematicità della condotta e di complicità tra diversi ufficiali e sottufficiali, a cominciare dal Comandante della base.

Ovviamente, *nulla quaestio* in merito al nesso di causalità, in quanto la condotta in contestazione è stata posta in essere dal convenuto nella qualità di ufficiale dei Carabinieri, sicché il danno è stato prodotto da comportamenti riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., sentt. n. 6474/2012 e n. 8210/2013).

Il danno dev'essere determinato in via equitativa; tenendo conto degli effetti devastanti della condotta e della sua sistematicità, dev'essere determinato, come richiesto dalla parte attorea, nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 30.836,85.

Anche per il Merlo, dev'essere determinato nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 6.312,99, tenendo conto sia degli effetti paralizzanti che la sua condotta ha cagionato all'intera attività investigativa, sia dei connessi "effetti sistemici" rivenienti dalla condotta illecita, che rendono

sostanzialmente irrilevante il computo del tempo in sé e per sé sottratto all'attività lavorativa.

La percentuale deve essere calcolata sulla retribuzione lorda (SS.RR., sent. n. 13/2021/QM).

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del Rimicci, non è possibile procedere ad una riduzione del danno in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*, sia perché occorrerebbe un nesso causale che lega i vantaggi conseguiti dall'Amministrazione alla condotta antiggiuridica del responsabile, nel senso che danno e vantaggio abbiano la stessa causa ed il vantaggio sia la conseguenza immediata e diretta del primo (*ex plurimis*, Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 203/2014), sia in quanto, nel caso di specie, l'inattendibilità complessiva della documentazione di servizio non consente di ricostruire l'effettivo apporto dato dal convenuto al Comando di appartenenza.

11. Il danno patrimoniale diretto.

La Procura ha contestato al Rimicci due ipotesi di danno patrimoniale diretto, rivenienti dall'utilizzo indebito delle autovetture di servizio, che dovrebbe essere determinato in € 70,35, e dall'indennità di trasferimento erogata dall'Amministrazione, pari ad € 204,51.

La prima posta risarcitoria è stata correttamente calcolata determinando il valore di usura chilometrica delle due autovetture di servizio utilizzate abusivamente, per poi moltiplicarlo per le distanze percorse a fini privati. Nei casi in cui i veicoli erano stati utilizzati da più soggetti, i costi sono stati suddivisi *pro - quota*.

Per il Rimicci, tenendo conto delle distanze percorse e del valore di usura chilometrica, il danno è stato determinato in € 442,80; detraendovi le quote ascrivibili agli altri convenuti coinvolti negli stessi viaggi, è residua la somma di € 70,35.

La seconda posta risarcitoria è basata sui costi sostenuti dall'Amministrazione in conseguenza delle condotte illecite del Rimicci, che ne rendevano assolutamente necessario il trasferimento immediato. Il *quantum* è stato contestato, correttamente, in misura pari alle indennità liquidategli a fronte del trasferimento d'ufficio, ovverosia in € 204,51.

12. Il danno all'immagine da assenteismo fraudolento.

La Procura ha contestato al Rimicci anche il danno all'immagine da condotta assenteistica fraudolenta, da determinare equitativamente in € 62.223,42.

La domanda è fondata.

Nulla quaestio in merito al nesso di causalità, in quanto la condotta in contestazione è stata posta in essere dal convenuto nella qualità di ufficiale dei Carabinieri con funzioni di vertice, sicché il danno è stato prodotto da comportamenti riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., sentt. n. 6474/2012 e n. 8210/2013).

Il danno deriva sia dalla diffusione della notizia nell'ambiente lavorativo, che dalla vasta eco avuta sulla stampa nazionale e locale, come attestato dai numerosi articoli prodotti dalla Procura erariale (all. 28).

In ordine al *quantum*, si potrà procedere con l'utilizzo degli ordinari

strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice può far ricorso al potere di determinazione equitativa del danno non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche qualora, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si riveli ardua ("rilevante difficoltà assoluta" per tutte, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; cfr., Corte dei conti, Sez. III, n. 501 del 31 dicembre 2007); peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Quanto all'esame e alla valutazione della fattispecie *sub iudice*, vengono dunque in rilievo i criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare, sentenza n. 10/QM/2003), richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza n. 15208/2010 e, in particolare:

a) la qualifica posseduta dal convenuto al momento della commissione degli illeciti;

b) il notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi, nel pur breve periodo soggetto a

videosorveglianza;

c) l'intenzionalità dell'illecito, caratterizzato dalla commissione di

condotte plurime ed evidentemente coscienti e volontarie;

d) la diffusione della vicenda, oltre che all'interno dell'azienda, nella comunità sociale di riferimento.

Nel caso in esame, si dovrà tener conto della connotazione dolosa della condotta, della gravità e della molteplicità degli illeciti, della vasta eco avuta dalla vicenda sulla stampa locale e, soprattutto, della posizione apicale del convenuto, che ha reso il disdoro per l'Arma dei Carabinieri e per il Ministero della Difesa ancora più incisivo.

Alla luce di questi parametri, si ritiene che il danno all'immagine debba essere equitativamente determinato per il Rimicci in complessivi € 62.223,42, applicando il coefficiente del *duplum* all'ammontare complessivo dei danni patrimoniali accertati.

13. Conclusioni. Le statuizioni accessorie.

In conclusione, il Merlo dev'essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 6.312,99, a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico, mentre il Rimicci dev'essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 93.335,13, così determinata:

- € 30.836,85, per danno da lesione del nesso sinallagmatico;
- € 274,86 per danno da indebito utilizzo di auto di servizio (€ 70,35) e per danno da indennità di trasferimento (€ 204,51);
- € 62.223,42 per danno all'immagine.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da

calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Rimicci Franco e Merlo Lucio;

DICHIARA

la contumacia del convenuto Merlo Lucio;

ACCOGLIE

la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna:

- 1) Rimicci Franco al pagamento della somma complessiva di € 93.335,13 (novantatremila e trecentotrentacinque/13), in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo;
- 2) Merlo Lucio al pagamento della somma complessiva di € 6.312,99 (seimila e trecentododici/99), in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo

fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo

Condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi € 1.099,21.= (Milleenovantanove/21.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2024.

IL RELATORE

cons. Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 18/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)